

Al Comune di Troia
In persona del Sindaco p.t.
Via Regina Margherita, 80
71029 - Troia (FG)
protocollo@pec.comune.troia.fg.it

**Al 3° Settore - Tecnico Manutentivo
Attività Produttive - Ambiente**
In persona del Coordinatore di Settore f.f.
Via Regina Margherita, 80
71029 - Troia (FG)
utc@pec.comune.troia.fg.it

e p.c.

Ministero della transizione ecologica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
PEC va@pec.mite.gov.it

Ministero della cultura
Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio
Servizio V - Tutela del paesaggio
PEC mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Ministero della transizione ecologica
Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale – VIA e VAS
PEC ctva@pec.mite.gov.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Ministero della cultura
Soprintendenza speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Ministero della cultura
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta, Trani e Foggia
mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it

Regione Puglia
Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia
Ufficio Foreste di Foggia
Gestione Sostenibile e Tutela Delle Risorse Forestali
Naturali
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana,
opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Servizio autorizzazioni ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Foggia
protocollo@cert.provincia.foggia.it

Comune di Lucera
comune.lucera@anutel.it

Oggetto: [ID_VIP 8192] Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto alimentato da fonte eolica denominato "CELONE", composto da n. 18 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,2 MW, per una potenza complessiva di 111,6 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei territori comunali di Foggia (FG), Lucera (FG) e Troia (FG).

Controdeduzioni avverso il parere reso dal Comune di Troia (FG) in data 04.08.2022 e distinto al protocollo n. 13333/2022

Con il su indicato parere, pubblicato sul portale ambientale del Ministero della Transizione Ecologica in data 04.08.2022 e recante codice elaborato MiTE-2022-0097669, il Comune di Troia (FG), con nota a firma del Responsabile di Settore ing. Matteo Palumbo e del Sindaco *pro tempore* avv. Leonardo Cavalieri, ha espresso parere non favorevole alla realizzazione dell'impianto in oggetto, manifestando tuttavia apertura ad una proposta risolutiva, formulata da parte della scrivente, delle criticità riscontrate.

Riguardo tale parere, si contro deduce come segue.

1. Preliminarmente, si osserva che l'Amministrazione comunale ha ritenuto di "esprimere per competenza la conformità dell'opera rispetto allo strumento urbanistico vigente", non

riscontrando dunque alcuna incompatibilità dell'impianto in oggetto rispetto a strumenti di pianificazione di livello comunale approvati e vigenti.

Si segnala, infatti, che l'Amministrazione comunale ha ritenuto di formulare rilievi sul progetto in questione esclusivamente rispetto a "Linee Guida, Decreti e Piani" fra i quali, a parte l'adeguamento del Piano Urbanistico Generale del Comune di Troia (c.d. "PUG") alle previsioni del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (c.d. "PPTR") – adottato con Delibera di C.C. n. 6 del 7 marzo 2019 – e la Delibera di CC. n. 48 del 31 ottobre 2018, non vengono in rilievo altre fonti normative o strumenti di pianificazione di livello comunale. Pertanto, il Comune di Troia ha espresso il proprio parere non favorevole esclusivamente sulla base di fonti normative che nulla hanno a che vedere con quanto di propria diretta competenza.

Si sottolinea, in ogni caso, che non può ravvisarsi nel caso di specie alcuna incompatibilità del progetto in questione con quanto previsto nel suddetto adeguamento del PUG al PPTR, richiamato dall'Amministrazione comunale. Tale adeguamento, infatti, è stato adottato dall'Amministrazione comunale, ma non risulta essere mai stato oggetto di formale approvazione e non è pertanto ad oggi in vigore.

Con riferimento invece alla Delibera C.C. n. 48/2018, avente ad oggetto "Richiesta di adozione delibera di Giunta Regionale per la individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti con potenza superiore a 20 kw e dichiarazione del comune di Troia, quale comune saturo", si sottolinea che la stessa non ha mai avuto alcun riscontro dalla Regione Puglia e che, in ogni caso, una tale dichiarazione di "inidoneità per saturazione" si esporrebbe a forti dubbi di legittimità.

Sul tema, si rende opportuno ricordare che il Legislatore ha disciplinato la materia della autorizzazione e corretta localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili emanando le Linee guida ministeriali di cui al D.M. 10.09.2010, che definiscono in maniera puntuale le modalità di individuazione delle aree non idonee alla installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili; la *ratio* su cui la normativa di specie si basa non è quella di fissare divieti alla realizzazione degli impianti, ma bensì di agevolarne l'autorizzazione, consentendo alla Regioni di individuare le aree su cui vi sono maggiori probabilità di esito negativo dell'iter autorizzativo, in modo da evitarle.

E' unicamente la normativa nazionale – di fatti – a poter porre limitazioni e divieti ad attività di tipo programmatico, volte alla installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Le Amministrazioni devono "adeguarsi" a tale principio e, in particolare, **rientra nella competenza delle Regioni l'individuazione di aree e siti non idonei a seguito di apposita istruttoria**. Si veda, in tal senso, quanto statuito dalla Regione Puglia con il proprio Regolamento Regionale n. 24/2010, che ha individuato le aree non idonee alla realizzazione di impianti rinnovabili, perché ritenute sensibili sotto il profilo ambientale, culturale e paesaggistico.

I principi dettati dal legislatore sono, dunque, volti a delimitare in maniera tassativa le aree in cui non possono essere costruiti nuovi impianti, senza lasciare ulteriori margini restrittivi alle singole amministrazioni locali.

Conseguentemente, l'amministrazione comunale in questione non potrebbe in modo alcuno, se non eccedendo illegittimamente le proprie competenze, restringere ulteriormente rispetto alle norme nazionali e regionali la possibilità di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, ad esempio prevedendo – come sembra emergere dal mai approvato adeguamento del PUG al PPTR – la non ammissibilità di tutti i progetti tali da compromettere l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.

2. Ciò nonostante, come detto sopra, **l'indicata amministrazione, pur non avendo ravvisato profili di non conformità dell'indicato progetto rispetto al piano regolatore vigente** ha motivato il proprio parere sul mancato rispetto, da parte della scrivente in sede progettuale, delle Linee Guida del PPTR, in cui vengono richiamate linee guida danesi e tedesche in materia ambientale, finalizzate a ridurre al minimo la percezione dell'impianto.

Si segnala, al riguardo, che le citate Linee Guida del PPTR (paragrafo B1.2.5.1.1), nella versione attualmente vigente, prevedono mere "raccomandazioni" che "costituiscono dei **suggerimenti utili alla progettazioni degli impianti**". Come tali, le stesse non hanno alcuna efficacia vincolante, ma assumono valenza di mere indicazioni e/o *best practice* di settore (si segnala, ad esempio, che nella vigente versione delle Linee Guida, che differisce da quella riportata dal Comune, si prevede che "E' **preferibile** [ma non obbligatoria – ndr] una distanza minima tra gli aerogeneratori pari a 3-5 volte il diametro del rotore sulla stessa fila e 5-7 volte il diametro su file parallele").

Aldilà dell'impossibilità di applicare nel caso concreto normative vigenti in altri paesi, è opportuno sottolineare che tali indicazioni sono finalizzate - in realtà - ad agevolare la costruzione di impianti eolici e non già a limitarne ulteriormente lo sviluppo.

Tuttavia, nonostante la suddetta incongruenza, nell'ottica di un confronto aperto e propositivo con l'Amministrazione comunale, si forniscono di seguito ulteriori riscontri ai rilievi formulati.

A. Le Linee Guida del PPTR, nel paragrafo B1.2.5.1.1 "Densità", prevedono che: "*Gruppi omogenei di impianti sono da preferirsi a macchine individuali disseminate sul territorio*". Si considera minore, infatti, l'impatto visivo di un minor numero di turbine più grandi che di un maggior numero di turbine più piccole.

Sulla scorta di tale principio, il PPTR promuove quindi la concentrazione piuttosto che la dispersione degli impianti.

Ad una scala territoriale, si consiglia la concentrazione di impianti di grande taglia in aree definite bacini eolici potenziali localizzati in prossimità delle aree produttive e dei grandi bacini estrattivi in coincidenza con condizioni anemometriche vantaggiose.

Anche per gli impianti di media e piccola taglia, localizzabili per autoconsumo in territorio agricolo si consiglia la concentrazione in sistemi consortili piuttosto che la dispersione di più numerosi impianti individuali.”.

Al riguardo, si osserva che il progetto “Celone” si ispira a detto principio di concentrazione, poiché **è composto in maniera omogenea da turbine di grandi dimensioni e con la più elevata producibilità in termini energetici, fra quelle attualmente disponibili sul mercato**, in contrapposizione agli impianti ad oggi esistenti e ricadenti nelle aree limitrofe, inferiori per dimensioni e producibilità, ma più invasivi per quanto riguarda il consumo di suolo e l’impatto visivo.

B. Con riferimento ai menzionati “...consigli utili per un corretto inserimento nel paesaggio dei nuovi impianti eolici, privilegiando e prendendo ad esempio le conformazioni planimetriche del tipo Danesi ...”, si osserva ulteriormente che le conformazioni planimetriche citate, per quanto apprezzabili come esempi, sono progettate per scenari paesaggistici completamente diversi da quelli ben più complessi dell’Italia meridionale e nello specifico del territorio comunale di Troia. Inoltre, anche il contesto normativo e il fabbisogno energetico da soddisfare sono del tutto differenti.

Pertanto, l’osservazione in questione è palesemente decontestualizzata e persino fuorviante, considerati, come sopra ribadito, i) il carattere non vincolante delle indicazioni contenute nelle Linee Guida del PPTR, ii) l’inapplicabilità di norme estere nel caso di specie e, in ogni caso, iii) la finalità che le stesse hanno, ossia agevolare la costruzione di impianti eolici e non già a limitarne ulteriormente lo sviluppo.

Si segnala, del resto, che il progetto proposto ben si adegua alle peculiarità paesaggistiche del territorio, evitando le aree con problematiche vincolistiche, come riconosciuto nello stesso parere del Comune di Troia a pag. 7 dove si asserisce chiaramente che “...l’area di installazione non presenta vincoli di inidoneità ai sensi del PPTR”.

Ed ancora, in merito all’inserimento complessivo del progetto “Celone” nel paesaggio circostante, si sottolinea che contrariamente a quanto enunciato a pag. 7 (“Nella progettazione in oggetto, l’inserimento proposto di n. 18 aerogeneratori con diametro del rotore pari 180 m, e altezza mozzo pari a 140 m, per un’altezza massima al top (punta della pala) pari a 230 m, sommato a quanto finora già costruito e/o autorizzato, nonché a quegli interventi già in iter autorizzativi presso il Ministero o la Provincia di Foggia, non asseconda affatto le geometrie consuete del territorio; lo stesso appare come elemento dominante sulla forma del paesaggio e quindi non risulterebbe accettabile da un punto di vista percettivo”), il parco eolico proposto si armonizza con i parchi eolici preesistenti, apportando principi tecnologici aggiornati, nel contesto di un paesaggio già caratterizzato, come polo energetico, da fonti di energia rinnovabile ed in corso di ulteriore caratterizzazione.

C. Con riguardo, infine, alla considerazione di cui a pagina 3 del parere in questione, ove si legge che “...è importante la giusta distanza tra i cluster per consentire di avere zone intermedie dove la percezione dell’impianto si riduca al minimo”, si osserva che tale indicazione appare valida, in linea generale, nel caso di ambienti di tipo naturale ovvero debolmente antropizzati, in cui l’impatto paesaggistico riguarda la non visibilità delle opere; tuttavia, come ampiamente dimostrato e riconosciuto dallo stesso Comune nel suo parere, non è questo il caso del territorio troiano, luogo già fortemente antropizzato e caratterizzato eolicamente, per cui l’impatto paesaggistico riguarda invece la possibilità di integrazione delle opere nello scenario esistente, requisito che il progetto “Celone”, per tutto quanto sopra evidenziato, soddisfa pienamente.

3. Da ultimo, con riferimento alle considerazioni svolte (pag. 7 del parere) in merito all’attuale “condizione” del territorio comunale, che imporrebbe di considerare lo stesso “saturo” dal punto di vista degli impianti eolici, si osserva quanto segue.

Il territorio del Comune di Troia è già attualmente uno dei più importanti bacini eolici a livello nazionale, poiché, come noto, è caratterizzato da condizioni anemometriche particolarmente vantaggiose. Tale circostanza, ribadita più volte nel parere del Comune e considerata quale elemento di disvalore per il territorio comunale, poiché si sarebbe “... oltrepassato il limite del sostenibile...” (pag. 7), è in realtà lo stato dell’arte del paesaggio troiano ed è altresì situazione irreversibile alla luce del crescente inevitabile ricorso alle energie rinnovabili per soddisfare il fabbisogno energetico nazionale, giunto a livelli ormai emergenziali.

La critica del Comune a codesta situazione paesaggistica del proprio territorio appare generalmente condivisibile, invece, per quanto riguarda la dislocazione degli impianti eolici (che effettivamente risulta territorialmente disomogenea, anche per la taglia di impianti autorizzati in passato sul territorio comunale, come meglio precisato *infra*) e per quanto riguarda l’elevato numero di elementi rispetto alla produzione energetica generata, che ha portato ai lamentati problemi di densità degli impianti.

Si osserva, al riguardo, che il collocamento di un impianto eolico omogeneo e di grande taglia, come quello proposto, è ancor più consigliabile poiché preserverebbe il territorio su cui insiste dalla possibile invasione di impianti eolici di piccole e medie dimensioni autorizzabili con procedure semplificate (PAS), circostanza ventilata come rischio concreto per il territorio nello stesso parere rilasciato dal Comune in ben due punti, ovvero a pag. 7, ove si enuncia “...senza contare che le ultime Delibere Regionali prevedono iter semplificati per installazioni di aerogeneratori fino a 500 kW” e ancor più nell’allegata delibera di CC. n. 48 del 31 ottobre 2018 in cui si legge “...evidenziando che oggi con il PAS è possibile autorizzare torri eoliche *baipassando tutti i controlli, in questo modo si rischia l’invasione del territorio con impianti di piccolo e medio taglio*”. Del resto, dal documento Allegato sub 4 emerge che il territorio comunale è già stato interessato, in passato, da un numero elevatissimo di procedimenti amministrativi semplificati (DIA e PAS) relativi ad impianti di piccola taglia (poche decine di kW).

Il progetto “Celone” si pone in netta discontinuità rispetto alla prassi autorizzativa che ha caratterizzato finora gli impianti eolici siti nel Comune in questione, e consentirebbe di evitare l'ulteriore proliferazione di impianti a ridottissimo contingente di potenza, temuta dall'Amministrazione comunale.

Inoltre, l'inserimento del parco eolico proposto di tipo puntuale, ovvero di un parco con pochi aerogeneratori eolici posti ad ampie distanze fra loro (> 5 volte del diametro del rotore), in un paesaggio in cui insistono impianti eolici con elementi di minore altezza e potenza, ma quantitativamente più densi, oltre a ridurre l'effetto selva, aumenta la produzione di energia rinnovabile riducendo al contempo il consumo di suolo e migliorando quindi, anche in prospettiva futura, la qualità paesaggistica del territorio in cui si colloca.

Infatti l'installazione del progetto “Celone” sarà una prefigurazione del nuovo paesaggio eolico di quest'area, poiché i vecchi parchi eolici contigui saranno nei prossimi anni soggetti a dismissione o ad operazioni di “repowering” che li renderanno più allineati nelle dimensioni e nella densità al progetto proposto, tramite sottrazione di alcuni aerogeneratori e potenziamento dei rimanenti.

Per concludere: è estremamente riduttivo valutare la questione paesaggistica legata all'installazione sul territorio di un impianto eolico come una mera addizione di elementi la cui somma supererebbe un presunto limite invalicabile.

A parere della scrivente, il contemperamento dei vari interessi sul territorio meriterebbe una forma di valutazione ben più approfondita, considerato anche che, alla luce dell'emergenza energetica in atto e della normativa europea e nazionale di recente emanazione, gli obiettivi legati alla promozione di energia da fonti rinnovabili sono stati necessariamente rivisti e nuovi e ben più ambiziosi *target*, relativi all'intero territorio nazionale, verranno a breve individuati.

A tal proposito, si rammenta da ultimo che la “*Convenzione Europea del Paesaggio*” (Firenze, 20 Ottobre 2000), nel preambolo, cita fra i suoi principi ispiratori quello “di pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente”.

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

Milano, lì 29/09/2022

SKI 05 S.r.l.

Il Legale Rappresentante

 Digitally signed by Carla Di Tillo
Date: 2022-09-30
09:38:18+02:00

